

NOTA INFORMATIVA PER IL PERSONALE SCOLASTICO PRECARIO CHE PRESENTA DOMANDA DI INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

20 giugno 2025

Contesto di riferimento

Il nuovo modello di gestione dei percettori degli ammortizzatori sociali (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpl e indennità di disoccupazione mensile per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata - DIS-COLL), introdotto a livello nazionale con il DM 174/2024, prevede una gestione interamente informatizzata dei flussi relativi ai percettori di indennità di disoccupazione.

In tale contesto, non è contemplato un trattamento differente per il personale della scuola che a seguito di conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato richiede l'accesso alla indennità di disoccupazione (cd. personale precario della scuola). Tale personale è pertanto soggetto alla normativa vigente (ex D. Lgs 150/2015) che prevede oneri di attivazione e partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro da parte di tutti i percettori di ammortizzatori sociali e quindi rientra ad ogni effetto nel flusso di gestione delle misure applicative della condizionalità.

Cosa prevede la nuova procedura di gestione

La domanda di NASpl e DIS-COLL, resa telematicamente dall'interessato all'INPS, anche per il tramite di un Patronato, equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID).

Il personale scolastico, in possesso dei requisiti per richiedere la NASpl, procede come di seguito:

- ✓ presentazione della domanda all'INPS a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le modalità telematiche in uso;
- ✓ dalla data di inizio di fruizione della prestazione NASpl, il percettore è invitato tramite SMS da parte di INPS ad accedere alla piattaforma *Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa* - SIISL per aggiornare i propri dati di contatto, sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) e integrare il proprio curriculum vitae.

Il flusso di presa in carico descritto si perfeziona con la stipula del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) presso i Centri per l'Impiego (CPI) di competenza in base al domicilio, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

Indicazioni operative

In concomitanza con il periodo estivo, e in previsione del volume delle richieste di accesso alla NASpl e DIS-COLL presentate dal personale scolastico che interrompe il proprio rapporto di lavoro in un arco temporale predefinito, si forniscono le seguenti indicazioni indirizzate a semplificare la gestione dei flussi, promuovendo l'impiego di modalità e strumenti telematici:

- a seguito dell'accoglimento della domanda di NASpl e del perfezionamento degli adempimenti previsti sul SIISL sopra richiamati, il personale scolastico può procedere a richiedere un appuntamento al CPI di competenza al fine di sottoscrivere il PSP tramite la funzionalità "agenda" disponibile sul SIUL (previo accesso al sistema mediante autenticazione al seguente indirizzo <https://siul.servizirl.it/>)

oppure attraverso le modalità in uso da parte di ciascun CPI, reperibili nella pagina istituzionale di ciascun Ente;

- a seguito della richiesta di appuntamento, il CPI (mediante utilizzo di SMS ed e-mail) convoca il percettore secondo le disponibilità in agenda ed entro un termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- indipendentemente dalla richiesta di appuntamento, il CPI procede comunque a convocare il percettore secondo modalità e tempi di cui al punto precedente;
- al fine di facilitare la partecipazione, si promuove la realizzazione del colloquio finalizzato alla sottoscrizione del PSP da remoto (in modalità telematica).

Proposte di attivazione

L'operatore del CPI, durante il primo colloquio per la stipula del PSP, valuta con la persona il percorso più adeguato alle esigenze della persona e idoneo ad assolvere agli obblighi di partecipazione previsti dalla normativa.

Tra le opportunità che il CPI può proporre si evidenziano:

- Partecipazione alla formazione digitale sul portale EDO – Educazione Digitale per l'Occupazione quale iniziativa di formazione online promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pensata per migliorare le competenze digitali e supportare la persona a cogliere nuove opportunità lavorative. Il percettore potrà accedere alla piattaforma a seguito di ricezione di una comunicazione del Ministero inviata via e-mail o SMS, mediante i recapiti registrati sul SIISL. Ad oggi è previsto l'invio di tale comunicazione a decorrere dalla data di liquidazione della prima mensilità da parte dell'INPS.
- Partecipazione ad altro percorso di politica attiva che preveda servizi per la ricerca del lavoro e di formazione in relazione al fabbisogno della persona (quali ad esempio programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - GOL) da attivarsi nelle date disponibili in agenda, a partire dal mese di luglio e per i mesi successivi.

Sistema sanzionatorio

La normativa prevede che il percettore di NASpl o DIS-COLL si attivi e partecipi alle iniziative proposte dai servizi competenti, prevedendo l'applicazione di sanzioni per coloro che non si presentano/non partecipano alle suddette iniziative senza giustificato motivo.

Per le specifiche relative ai giustificati motivi e al sistema sanzionatorio si rimanda alle seguenti schede informative.

Le presenti indicazioni s'intendono integralmente sostitutive delle disposizioni regionali del 20/05/2019

| SISTEMA SANZIONATORIO PERCETTORI NASPI E DIS-COLL EX D.LGS 150/2015 | |
|---|--|
| evento condizionalità | sanzione prevista (Art 21 c 7 D.lgs. 150/2015) |
| <p>In caso di mancata presentazione alle convocazioni del Centro per l'Impiego, il disoccupato percettore di Naspi incorre nelle sanzioni a fianco riportate.</p> <p>In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) (partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento)</p> | <p>1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;</p> <p>2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;</p> <p>3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;</p> |
| <p>In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione per almeno due giornate in ciascun mese di attività (<i>specifica introdotta dalla Circolare n. 1/2022 di Anpal</i>);</p> | <p>1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione (due assenze nello stesso mese);</p> <p>2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione</p> |

GIUSTIFICATO MOTIVO

Ai sensi della nota del 04/03/2016 n. 39/0003374 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Con riferimento alla definizione di "giustificato motivo" si ritiene che lo stesso ricorra in caso di:

- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità.